



DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI GIUDICI

Norme generali

Art. 1

L'Unione Italiana Ornitofili (UIO) secondo quanto previsto dal Regolamento Organico istituisce il Corpo degli Esperti Giudici.

Art. 2

1. **L'Esperto Giudice è colui che, dopo aver gareggiato con propri soggetti con esito favorevole (primo classificato, di razza o di varietà nel caso dei canarini e dei Pappagalli Ondulati) in una o più esposizioni annue per almeno tre anni consecutivi e dopo aver seguito un corso di qualificazione teorico-pratico e un periodo di apprendistato a fianco di un giudice formatore nominato dal Consiglio Direttivo dell'UIO, faccia domanda al Consiglio Direttivo stesso per essere abilitato a giudicare.**

2. Il Consiglio Direttivo dell'UIO, avendone riscontrata la capacità tecnica, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere alla valutazione degli uccelli in esposizione, ne ratifica la qualifica di Esperto Giudice abilitandolo a tale incarico.

3. La qualifica di Esperto Giudice, acquisita nei modi previsti dal presente Disciplinare, implica l'iscrizione nell'Albo degli Esperti Giudici, sottoposto ad aggiornamenti annuali e pubblicato annualmente dall'UIO ogni mese di maggio.

Art. 3

1. È ammessa la possibilità, per un Esperto Giudice, di giudicare più di una razza ma sempre e comunque seguendo le procedure di cui all'Art. 2 di questo Disciplinare.

2. L'UIO può eccezionalmente nominare, su richiesta dell'interessato, Esperto Giudice di esposizione di tutte le razze (*Esperto Giudice all-rounder*) gli esperti giudici che abbiano ottenuto l'abilitazione a tutte le razze o specie comprese in

almeno sei dei gruppi di specializzazione entro i quali l'Unione classifica le razze o specie ornitiche domestiche riconosciute.

Comitato Consultivo Esperti Giudici

Art. 4

1. Il Consiglio Direttivo dell'UIO nomina il Comitato Consultivo degli Esperti, costituito da 1 componente il Consiglio Direttivo dell'UIO e 8 esperti giudici di esposizione (uno per specializzazione);

2. Gli otto componenti con la qualifica di Esperto Giudice sono scelti dall'Assemblea degli esperti giudici convocata dal Presidente dell'UIO con esclusione degli esperti giudici che ricoprano cariche elettive in organi statuari dell'UIO.

3. Il Comitato Consultivo degli Esperti elegge nel proprio ambito il Presidente, scegliendolo tra i componenti nominati nella qualità di esperti.

4. Il Comitato Consultivo degli Esperti resta in carica tre anni e comunque decade con il Consiglio Direttivo dell'UIO, prorogando la propria attività fino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. Le riunioni del Comitato Consultivo degli Esperti, che devono essere convocate almeno una volta l'anno, sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

6. Le delibere del Comitato degli Esperti sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, esse hanno carattere consultivo ed acquistano valore esecutivo solo se ratificate dal Consiglio Direttivo dell'UIO.

7. Il Comitato Consultivo degli Esperti tratta esclusivamente questioni tecniche, ivi compresa la metodica dei giudizi; riferisce valutazioni sulle condizioni delle varie razze o specie ornitiche in riferimento ai rispettivi standards.

8. Il Comitato Consultivo degli Esperti ha l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo dell'UIO sul comportamento degli Esperti Giudici, sull'espletamento dei loro compiti e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli stessi, proponendo eventuali sanzioni disciplinari a carico di quelli che hanno tenuto comportamenti in tal senso non confacenti. Possono essere proposti i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo;

b) censura;

c) sospensione fino a tre anni;

d) cancellazione dall'Albo.

Formazione degli esperti Giudici

Art.5

Per potere essere ammessi alle procedure formative per Esperto Giudice, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere socio dell'UIO;
- b) avere superato il 20° anno di età;
- c) essere in possesso almeno della licenza della scuola media superiore o di un titolo equipollente;
- d) non essere stato colpito da provvedimento di sospensione dall'attività ornitofila o dal registro degli allevatori (Libro Allevatori Italiani – LAI), , per più di due anni ed in ogni caso sia trascorso almeno un anno dalla scadenza della sanzione;
- e) non essere titolare o comunque svolgere attività commerciale in campo ornitologico (mangimi, materiali seminali, ecc.);
- F) avere allevato, in modo continuativo, la razza per la quale richiede la nomina a Esperto Giudice, **avendo vinto in esposizioni federali nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda;**
- g) non avere subito condanne penali
- h) avere esplicitamente sottoscritto il Codice Deontologico UIO dell'Esperto Giudice.

Art. 6

Per intraprendere la procedura formativa per la nomina ad Esperto Giudice occorre presentare domanda indirizzata all'UIO, su modulo prestampato, indicando la razza che si desidera giudicare e/o la specializzazione che si intende acquisire. Il mancato accoglimento deve essere motivato e notificato all'interessato.

Art. 7

1. Tutti i candidati ammessi alle procedure formative per l'abilitazione di Esperto Giudice dovranno seguire un periodo di apprendistato affiancando almeno tre esperti giudici diversi nell'esercizio della funzione per la quale essi richiedono l'abilitazione. Nel caso la razza per la quale si chiede l'abilitazione sia tutelata da un'associazione specializzata, l'affiancamento deve avvenire in occasione di specialistiche e/o raduni.

2. L'UIO provvederà ad autorizzare il candidato dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

3. L'apprendistato può essere eseguito in manifestazioni nazionali, internazionali o di razza in località ed in tempi differenziati a scelta dell'interessato, in maniera che tra ogni prova intercorra un periodo almeno di quindici giorni e tra la prima e l'ultima non più di centottanta giorni.

4. Gli esperti giudici presso cui viene eseguito l'apprendistato rilasceranno al candidato un attestato di presenza, corredato da una breve nota dell'esperto giudice formatore.

Art. 8

1. I candidati in regola con l'apprendistato sono nel contempo ammessi ad un corso teorico pratico. Le materie che verranno svolte nel predetto corso sono le seguenti:

- a) anatomia degli uccelli;
- b) principi di genetica di base;
- c) ornitognostica generale e descrittiva;

d) principi e tecnica di giudizio;

e) etica dell'allevamento;

f) Statuto dell'UIO, norme tecniche UIO, norme e leggi nazionali ed internazionali riguardanti la fauna ornitica.

2. I corsi teorico pratici per Esperto Giudice saranno organizzati dall'UIO almeno una volta per ogni anno, e comunque in rapporto al numero di candidati.

3. I corsi saranno tenuti da docenti ufficialmente qualificati nelle materie del corso.

4. I corsi possono essere sostituiti, previa delibera del Consiglio Direttivo federale, da testi o da materiale multimediale di adeguato livello tecnico-scientifico.

Art. 9

1. La nomina di Esperto Giudice è di competenza del Consiglio Direttivo dell'UIO il quale proclamerà Esperti Giudici i candidati dichiarati 'idonei' e riconosciuti, a suo giudizio insindacabile, in possesso delle qualità previste dall'art. 2 del presente Disciplinare.

2. La decadenza e la sospensione da socio comporta l'annullamento o la sospensione dalla nomina da Esperto Giudice.

3. Decadranno dalla nomina gli esperti giudici che inizieranno un'attività commerciale nel campo ornitologico, secondo il disposto dell'art. 5, lettera e).

4. Decadranno dalla nomina gli esperti giudici che verranno meno alle norme contenute nel Codice Deontologico, in seguito al pronunciamento in tal senso del Comitato Consultivo degli Esperti. La decadenza è disposta con delibera del Consiglio Direttivo dell'UIO.

Art. 10

Ove il candidato o l'aspirante Esperto Giudice non superasse quanto previsto dal presente regolamento, per ciascuna categoria, potrà ripresentarsi, facendone domanda scritta, solo dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi, e ciò per non più di tre volte successive.

Art.11

1. La nomina di Esperto Giudice ha la durata di anni due e può essere rinnovata, sempre per due anni e più volte, se nello stesso periodo di tempo l'Esperto Giudice ha partecipato ed ottenuto dei Primi Classificati con propri soggetti ad almeno un'esposizione annua organizzata da associazione o club aderente all'UIO.

2. la domanda per il rinnovo della nomina di Esperto Giudice va inoltrata al Consiglio Direttivo UIO.

Art. 12

I nuovi iscritti provenienti da altre federazioni dove hanno esplicato la funzione di Giudice sono equiparati ai nostri Esperti Giudici, sempre per i primi 2 anni di iscrizione, poi seguiranno quanto previsto dall'articolo 11 del presente disciplinare.

Obblighi e doveri degli esperti giudici

Art. 13

1. Gli Esperti Giudici devono giudicare rispettando scrupolosamente le norme regolamentari emanate dall'UIO, nei limiti della sua competenza, nonché gli standards morfologici adottati dall'UIO.
2. Gli Esperti Giudici sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel Codice Deontologico che sarà opportunamente sottoscritto da ogni Esperto Giudice anche quando già abilitato dall'UIO, pena la decadenza della nomina.
3. Il Codice Deontologico, proposto dal Comitato Consultivo degli Esperti, è approvato con delibera del CD dell'UIO.

Norme transitorie

Art. 14

1. Gli esperti già nominati giudici dell'UIO all'atto dell'approvazione del presente Disciplinare conservano a tutti gli effetti detta qualifica.
2. I candidati che hanno iniziato le procedure formative prima dell'entrata in vigore delle modifiche al presente Disciplinare, potranno completare l'iter formativo previsto dalle precedenti norme.

Roma, lì 24 aprile 2001

Modificato con delibera assembleare in Pesaro, 16 maggio 2003

Unione Italiani Ornitofili, 2007

© La riproduzione anche parziale, se non espressamente autorizzata, è vietata